



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA**

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580

SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it

POSTA ELETTRONICA: cplnd.foggia@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

**COMUNICATO UFFICIALE N°9
del 6/09/2018**

**TITLE SPONSOR CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
TROFEO CAFFÈ FADI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Martedì 4 settembre 2018, presso il Parco della Civiltà di Grottaglie (TA), il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha presentato il nuovo Title Sponsor del Campionato Regionale di Eccellenza, che nella stagione sportiva 2018/2019 si sposa ufficialmente con l'azienda Caffè FADI di Francavilla Fontana (BR). Fondata nel 2014, Caffè FADI è contraddistinta dall'artigianalità della lavorazione dei chicchi di caffè, dalla selezione di materie prime pregiate e dalla cura meticolosa dei processi produttivi, fattori che hanno portato a realizzare miscele tra le più pregiate sul mercato, in cui i profumi, gli aromi ed i sapori si fondono e contraddistinguono l'espresso FADI. L'azienda brindisina affiancherà il proprio brand a quello del Comitato Regionale Puglia garantendo maggiore visibilità mediatica al principale Campionato Regionale e crescente interesse dal punto di vista commerciale.

All'Amministratore Unico, l'Avvocato Fabiola La Grotta, rivolgo un sentito ringraziamento per aver creduto nel Nostro movimento: il suo prezioso contributo offrirà ulteriori servizi e benefici a tutte le Società iscritte al Campionato Regionale di Eccellenza e consentirà la realizzazione di nuove iniziative orientate alla promozione ed alla crescita del movimento dilettantistico pugliese.

Mi auguro, infine, che la stagione sportiva ai nastri di partenza possa svolgersi all'insegna di valori quali correttezza e lealtà, principi indispensabili dello Sport, e che le Società Pugliesi di Eccellenza possano centrare nuovi successi in ambito nazionale come avvenuto spesso finora.

**IL PRESIDENTE
VITO TISCI**

RINGRAZIAMENTO

A nome personale e dei Componenti il Consiglio Direttivo, desidero formulare un vivo ringraziamento a tutte le Società iscritte al Campionato Regionale di Eccellenza che sono intervenute martedì 4 settembre 2018, presso il Parco della Civiltà di Grottaglie (TA), all'incontro per la presentazione del nuovo Title Sponsor "Trofeo Caffè FADI", del progetto delle dirette televisive, della partnership con l'Azienda Sorgente di Puglia (Acqua Orsini), e della presentazione dell'Annuario dei Dilettanti 2018 redatto dalla Società Editrice Nicholaus.

La nutrita presenza dei Dirigenti delle rispettive Società ha gratificato il lavoro finora svolto dal Consiglio Direttivo e rappresenta una testimonianza di fiducia per gli obiettivi futuri prefissati dal Comitato Regionale Puglia LND.

PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - CALCIO A 5 FEMMINILE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 4 settembre 2018, viste le oggettive difficoltà che le Società dilettantistiche Pugliesi incontrano nel completare la necessaria documentazione relativa all'iscrizione ai campionati in oggetto, ed il reperimento delle risorse economiche, nonché al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, concede **PROROGA** fino al 14 SETTEMBRE 2018 alle Società inadempienti rispetto alla data di scadenza fissata per i suddetti campionati e pubblicata sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 2 Luglio 2018 di questo Comitato Regionale.

COMUNICAZIONI

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 31 AGOSTO 2018)

Oggetto: Modifica Articoli n. 2, n. 3 e n. 4 delle N.O.I.F. .

In allegato si pubblica lo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 62 del 31 agosto 2018 della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 31 AGOSTO 2018)

Il Commissario Straordinario

- visto l'art. 21 dello Statuto Federale CONVOCA l'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convocazione, in Roma presso l'Hotel Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin n. 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06 65258 con il seguente: ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica dei Poteri
2. Elezione del Presidente dell'Assemblea
3. Elezione del Presidente Federale

1.3. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 3 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 3 Settembre 2018, nei confronti del Sig. Stefano RIZZO (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. RIZZO la sanzione della squalifica per anni 12 (dodici) a decorrere dal 3 Settembre 2018 e con scadenza al 2 Settembre 2030.

1.4. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 3 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 3 Settembre 2018, nei confronti della Sig.ra Alessandra RIZZO (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra RIZZO la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro) a decorrere dal 3 Settembre 2018 e con scadenza al 2 Settembre 2022.

1.5. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 4 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 3 Settembre 2018, nei confronti della Sig.ra Laura ZITELLI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra ZITELLI la sanzione della squalifica per anni 5 (cinque) a decorrere dal 3 Settembre 2018 e con scadenza al 2 Settembre 2023.

1.6. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 4 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 4 Settembre 2018, nei confronti del Sig. Alessio FATALI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. FATALI la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro) a decorrere dal 3 Settembre 2018 e con scadenza al 2 Settembre 2022.

2. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

2.1.2. SOCIETÀ INATTIVE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 4/9/2018, ha constatato che le sotto indicate Società, alla data di chiusura delle iscrizioni al campionato di competenza, (ved. C.U. n° 2 del 2/7/2018 e C.U. n° 9 del 9/8/2018) non hanno provveduto a regolarizzare l'iscrizione al Campionato di competenza (Campionato Regionale di PRIMA CATEGORIA) relativamente alla stagione sportiva 2018/2019:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

A.S.D. ASCOLI SATRIANO di Ascoli Satriano (Fg)	matricola	71658
A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO di Monte Sant'Angelo (Fg)	matricola	917967

pertanto, visto l'art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta società sono svincolati d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2018 - 2019

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2018/2019. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Maggio 2018, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2018/2019, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999 e 1° Gennaio 2000. Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1998 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1998. Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	1999	1	2000
PROMOZIONE	2	1999	1	2000
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	1999	1	2000
PRIMA CATEGORIA	1	1998		
SECONDA CATEGORIA	1	1998		
COPPA PUGLIA	1	1998		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

2.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

2.2.1. DISPOSIZIONI RISERVATE ALLE TESTATE GIORNALISTICHE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA S.S. 2018/2019

Si allegano al presente Comunicato Ufficiali le circolari n. 6 (Convenzione LND-USSI), 7 (rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca nella stagione sportiva 2018/2019) e 8 (rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019).

Si rammenta l'obbligo da parte delle testate giornalistiche ad osservare scrupolosamente le disposizioni della LND in materia. Nella fattispecie, le testate giornalistiche che intendono avvalersi dei propri diritti per i campionati regionali della s.s. 2018/2019 devono obbligatoriamente firmare per accettazione il regolamento contenuto nella circolare n. 7 per *"l'esercizio della cronaca sportiva in relazione alle competizioni organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti"* ed inviare il medesimo all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del C.R. Puglia LND (comitatoregionalepugliand@pec.it).

Il Comitato Regionale provvederà a pubblicare di volta in volta sui propri Comunicati Ufficiali, nel corso della stagione sportiva, l'elenco delle testate giornalistiche autorizzate. Le Società sportive sono invitate a vigilare sull'osservanza delle disposizioni riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2018/2019.

ELENCO TESTATE GIORNALISTICHE AUTORIZZATE

- ANTENNA SUD (CANALE 85 SRL – Gruppo Domenico Distante)
- STUDIO 100 TV (MASTERMEDIA CLUB SRL)
- TELESVEVA (SO.G.E.P. SRL)

2.2.2. SOCIETÀ INATTIVE

Si comunica che le società di seguito riportate hanno formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. - stagione sportiva 2018 - 2019, pertanto visto l'art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F. si propongono alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli:

POL.D. TORREMAGGIORE di Torremaggiore (FG) Matr. 941686

Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori/calciatrici tesserati per le suddette società sono svincolati d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

2.2.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1 LUGLIO 2018)

****OMISSIS****

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola

3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/19 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della deroga è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;

- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

****OMISSIS****

IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2018/2019.

La data di apertura delle iscrizioni viene fissata **AL 16 LUGLIO 2018**

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL' "AREA SOCIETÀ" del sito www.lnd.it a partire dal 16/7/2018

CAMPIONATO	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA	300,00	3.000,00	130,00	2.600,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
PROMOZIONE	300,00	2.400,00	130,00	2.100,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
1 ^a CATEGORIA	300,00	1.800,00	130,00	1.800,00	+ spese assicurative calciatori	31/07/2018
2 ^a CATEGORIA	300,00	1.200,00	90,00	1.300,00	+ spese assicurative calciatori	31/07/2018
3 ^a CATEGORIA	300,00	800,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	30/09/2018
3 ^a CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status/ REG. LE JUNIORES	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	2.190,00	30/09/2018
REG. LE JUNIORES PURO NUOVE AFF. /cambi status		900,00		900,00	1.800,00	05/09/2018
PROV.LE JUNIORES	300,00	900,00	90,00	1.800,00	3.090,00	05/09/2018
PROV.LE JUNIORES NUOVE AFF. /cambi status		700,00		700,00	1.400,00	30/09/2018
ATTIVITA' AMATORI	300,00	700,00	90,00	1.500,00	2.590,00	30/09/2018
		400,00		1.400,00	1.800,00	31/10/2018

ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
REG.LE C/5 C/1	300,00	1.000,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
REG.LE C/5 C/2	300,00	600,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	15/09/2018
REG.LE C/5 C/2 NUOVE AFF. / cambi status da SGS	300,00	600,00	90,00	1.600,00	2.590,00	15/09/2018
PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	15/09/2018
UNDER 21 C/5 MASCHILE	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	21/09/2018
UNDER 21 C/5 MASCHILE NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	1.890,00	21/09/2018
UNDER 19 (ex juniores) C/5 MASCHILE	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	21/09/2018
UNDER 19 (ex Juniores) C/5 MASCHILE NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	1.890,00	21/09/2018
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	550,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	07/09/2018
REG.LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	1.740,00	07/09/2018
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	07/09/2018
ATTIVITA' CALCIO FEMM.	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
"campionato regionale serie C (campionato di eccellenza femminile)	300,00	Gratuiti	90,00	1.500,00	1.890,00	30/09/2018
"campionato regionale serie D campionato di Promozione femminile"	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	30/09/2018

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2018, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2018.

LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA) E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO COSTI ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE

**ECCELLENZA/PROMOZIONE/1^ E 2^ CATEGORIA/ CALCIO A 5 C1
31 OTTOBRE 2018**

**TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI DILETTANTISTICI
30 NOVEMBRE 2018**

Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non verseranno l'importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell'iscrizione, e l'inserimento nell'organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile l'elaborazione del calendario.

- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà effettuare l'iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.

Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l'apposito modello, disponibile sul sito www.lnd.it/modulistica entro la data di scadenza del campionato di competenza, per permettere l'elaborazione dei documenti di iscrizione, con lo status aggiornato.

Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà l'autorizzazione da parte della Presidenza Federale.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2018/2019 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Calcio Femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Calcio a Cinque

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile su territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENZE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO L'ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA' MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.

ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 del Settore Giovanile Scolastico saranno pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C .

Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **3 Agosto 2018**

AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA'

Si precisa che alle società sia di lega dilettanti, che di sgs, che si ritireranno dal campionato a cui si sono iscritte, dopo la pubblicazione degli organici, non sarà restituita la tassa di iscrizione

Le iscrizioni saranno accettate sub iudice fino al controllo della conformità di tutta la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio Direttivo su inadempienze formali.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 29 Giugno 2018, ha deliberato che al Campionato Regionale "Juniores" siano iscritte d'ufficio e partecipino obbligatoriamente le squadre di Società partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2018/2019, e tutte le altre squadre che faranno richiesta.

Alle società di Eccellenza che non partecipino con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Alle società di Promozione che non partecipino con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2018 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29 Giugno 2018 ha deliberato l'obbligo per le Società di 1^a Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Regionale Juniores".

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2018 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 15 F.I.G.C. – Settore Tecnico Corso UEFA Grassroots C Licence

Publicato bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Ruvo di Puglia dal 24/09/2018 al 22/12/2018.

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Settore Giovanile Scolastico attraverso le proprie articolazioni territoriali.

Il Corso riservato ai residenti della regione Puglia si svolgerà a Ruvo di Puglia ed avrà la durata di sette settimane.

In allegato: Bando di ammissione

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI

Si rende noto a tutte le Società Dipendenti di questa Delegazione Provinciale che sono aperte le iscrizioni ai campionati del Settore Giovanile e Scolastico e a quelli dell'Attività di Base provinciale. Nel dettaglio:

SETTORE GIOVANILE

(Scadenza Iscrizioni: **28/09/2018**)

- CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE *
- CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE *

ATTIVITÀ DI BASE

(Scadenza Iscrizioni: **28/09/2018**).

(Inizio attività entro e non oltre il 15/10)

- PICCOLI AMICI (FASE AUTUNNALE) **5 – 6 ANNI** *
- PRIMI CALCI (FASE AUTUNNALE) **7 – 8 ANNI** *
- PULCINI 7 VS 7 (FASE AUTUNNALE) *
- ESORDIENTI 9 VS 9 AUTUNNALE *
- SEI BRAVO A... SCUOLA CALCIO *

Si comunica, inoltre, a tutte le Società Dipendenti che **ENTRO IL 28/09/2018** dovranno procedere all'iscrizione on-line attraverso il portale <https://iscrizioni.lnd.it/>.

Le stesse dovranno, per completare l'iscrizione, **INVIARE LA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO LA NUOVA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE** e procedere **con la firma elettronica dei documenti**.

Le Società dovranno, inoltre, **PROCEDERE AL PAGAMENTO DEL DOCUMENTO DI ISCRIZIONE TRAMITE IL PROTAFOGLIO ISCRIZIONI**, all'occorrenza opportunamente ricaricato.

Una volta generata la ricevuta di pagamento, la stessa dovrà, quindi, essere dematerializzata unitamente alla documentazione d'iscrizione.

Le coordinate bancarie per effettuare la ricarica del Portafoglio Iscrizioni tramite bonifico bancario restano quelle abituali del **Comitato Regionale Puglia**, che di seguito si riportano:

BANCA POPOLARE DI BARI - IBAN: IT77H0542404007000001002299

In caso di dubbi o problemi, contattare gli uffici della Delegazione Provinciale

PRIMA DI RENDERE LA DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA

ai seguenti recapiti: Tel. 0881639409 – Fax. 0881666580

cplnd.foggia@figc.it – g.bozza@figc.it

ATTIVITÀ DI BASE

RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITÀ DI BASE

Venerdì 31 agosto 2018, alle ore 16:00, presso la sala del campo privato Opera “S. Michele” si è svolta una riunione tecnico-informativa dell’attività di base, alla presenza del Coordinatore Federale Regionale, Prof. Antonio QUARTO, del Responsabile Tecnico Regionale Prof. Salvatore LUFRANO, della Responsabile Tecnica Regionale Calcio Femminile, Prof. Roberta MIRANDA e del Delegato Attività di Base, Prof. Lucio ZEFILIPPO.

Sono intervenute le seguenti Società: A.S.D. COLLINA DEGLI ULIVI, A.S.D. PUNTO FOGGIA, A.S.D. JUVENILIA FOGGIA, A.S.D. COSMANO SPORT, A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA, FOGGIA CALCIO S.R.L., A.S.D. SPORTING APULIA, ACADEMY SAN GIOVANNI ASD, A.S.D. GUGLIELMO E PELLEGRINO, A.S.D. EAGLES SAN SEVERO, A.C. REAL SITI, U.S.D. APRICENA, A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB, A.S.D. VIRTUS CALCIO FOGGIA, C.U.S. FOGGIA A.S.D., A.S.D. JUVENTUS S. MICHELE, F.C.D. SPORTING TORREMAGGIORE, A.S.D. S. PAOLO DI CIVITATE, A.S.D. GIOVENTU CALCIO SANSEVERO, S.S.D. MANFREDONIA CALCIO 1932, A.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO, A.S.D. G.E.T. ORTA NOVA, A.S.D. SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA, POL. PGS DON BOSCO, A.S.D. G.M. SARTO, A.S.D. DREAM FOGGIA, A.S.D. SAN MARCO, A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA, G.S. APOCALISSE A.S.D., A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO, A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA, A.S.D. AUDACE CAGNANO, REAL SAN GIOVANNI, A.S.D. MAROSO CANDELA, G.S.D. S. PIO X.

Il Coordinatore Federale, dopo una breve introduzione nel sottolineare l'importanza che annette il Settore a tale attività, si è soffermato sul rispetto delle regole e sulle normative presenti. A seguire sono state illustrate dai Responsabili Tecnici, le attività della Stagione Sportiva in corso relative alle Scuole Calcio ed ai Centri Calcistici di Base ed i regolamenti presenti sul C.U. n.1 e n.2 del Settore Giovanile e Scolastico e l'organizzazione dei vari tornei dell'Attività di Base, facendo scaturire un interessante dibattito tra i presenti.

Publicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 6/09/2018.

IL SEGRETARIO
Carlo Casiello

IL DELEGATO
Luciano Imbriano



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N°15- 2018/2019

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Ruvo di Puglia dal 24/09/2018 al 22/12/2018.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Settore Giovanile Scolastico attraverso le proprie articolazioni territoriali. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all'interno della propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
2. Il Corso riservato ai residenti della regione Puglia si svolgerà a **Ruvo di Puglia** ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:

dal 24 al 29 settembre

dall'8 al 13 ottobre

dal 22 al 27 ottobre

dal 5 al 10 novembre

dal 19 al 24 novembre

dal 3 all'8 dicembre

Gli esami si terranno nei giorni 20, 21 e 22 dicembre 2018.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9:00 alle 12:30 o 13:00.

Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, **all' Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico PUGLIA - FIGC corso "Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence", -Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI BA, entro il 13/09/2018.** La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l'annullamento della stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato.
6. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati "Allenatori di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence" saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all'indirizzo riportato sull'allegato A con specifico riferimento al presente articolo (barrare l'apposita casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
9. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **25** unità.
10. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **residenza nella regione** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti partecipanti a campionati nazionali, la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
 - b) età minima **18** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
 - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.

12. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2017-2018 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
 - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
 - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
13. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), un'autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli, nonché l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
14. Un'apposita Commissione disposta dal Settore Tecnico deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
- a) Coordinatore della S.G.S. o un suo delegato;
 - b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
 - c) il Presidente regionale dell'AIAC, o un suo delegato.
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati E-F, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: puglia.sgs@figc.it.
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all'albo presso la sede dell' Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico PUGLIA e pubblicata sul sito www.figcpuglia.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a: puglia.sgs@figc.it **non oltre tre giorni** dalla data di pubblicazione della stessa.
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **528,00€ (esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a "Settore Tecnico F.I.G.C.")** comprensiva della quota di immissione nei ruoli.

22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede del Settore Giovanile e Scolastico, presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.settoregiovanile.figc.it
24. Gli allegati A-B-C-D-E-F e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, fanno parte integrante del presente bando.
25. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la Commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
26. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.
27. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare all' Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico indirizzo e-mail puglia.sgs@figc.it tel. 080-5027664

Pubblicato in Firenze 30/07/2018

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Gianni Rivera

ALLEGATO B

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data di Nascita	Luogo di Nascita		Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.17 del presente Bando).

DICHIARA:

- di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando;
- di avere svolto quale **calciatore** le attività indicate nell'allegato **C**;
- di avere svolto quale **allenatore** le attività indicate nell'allegato **D**;
- di essere in possesso del seguente **attestato** _____
(vedi allegato E)(allegare copia dell'attestato o del tesserino)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 - Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
 - Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
 - Diploma scuola media superiore
 - Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
 - Laurea
 - Laurea magistrale in Scienze Motorie

rilasciato da _____

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

data _____ firma _____

ALLEGATO E

TITOLI DI STUDIO:

<i>Titolo di studio</i>	<i>Punteggio</i>
Laurea magistrale in Scienze Motorie	6.00
Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF	4.00
Altra Laurea	3.00
Diploma di Scuola media superiore	2.00

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

ATTESTATI:

<i>Attestato</i>	<i>Punteggio</i>
Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 1999/2000 alla stagione 2001/2002. (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato) <i>(allegare attestato di partecipazione)</i>	1.00
Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 2002/2003 <i>(l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)</i>	3.00
"Allenatore Dilettanti 1 ^o ,2 ^o ,3 ^o Categoria e Juniores Regionali"	3.00
"Allenatore di Base – UEFA-B"	6.00
"Istruttore di Giovani Calciatori" <i>(abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)</i>	6.00
"Istruttore di Calcio" <i>(solo stagione sportiva 2014/15)</i>	8.00
"Allenatore Dilettante di 3 ^o Categoria" <i>(abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)</i>	5.00
"Allenatore di II ^o Categoria – UEFA-A"	8.00
"Allenatore di I ^o Categoria – UEFA-PRO"	10.00
"Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile"	2.00
"Allenatore di Calcio a 5"	2.00
"Allenatore di Calcio a 5 I ^o livello"	3.00
"Preparatore Atletico Professionista"	3.00
"Preparatore Atletico Settore Giovanile"	1.00
"Osservatore calcistico"	2.00
"Match Analyst calcistico"	2.00

(allegare copia dell'attestato o del tesserino)

ALLEGATO F

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.

TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE
(TABELLA 1)

Attività	Punteggio per ogni stagione sportiva
Serie A	4.00
Serie B	3.00
Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78)	2.50
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro I ^a divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008)	2.50
Lega Pro II ^a divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)	2.00
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)	2.00
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81)	1.50
Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)	1.50
CND (dalla stagione sportiva 1992/93)	1.50
Eccellenza	1.00
Promozione	0.70
Prima categoria	0.50
Seconda categoria	0.30
Terza categoria	0.10
Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)	2.00
Campionato Primavera	2.00
Campionato Berretti	1.00
Serie A femminile	1.50
Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)	0.50
Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali)	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali)	0.20
Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali)	0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (<i>gare ufficiali internazionali</i>)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (<i>gare ufficiali internazionali</i>)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (<i>gare ufficiali internazionali</i>)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (<i>gare ufficiali internazionali</i>)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (<i>gare ufficiali internazionali</i>)	0.20

TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE

con iscrizione all'Albo Settore Tecnico e tesseramento **(TABELLA 2)**

Attività	Punteggio
Allenatore squadra giovanile società Serie A	3.00
Allenatore squadra giovanile società Serie B	2.50
Allenatore squadra giovanile società Lega Pro	2.00
Allenatore squadra giovanile società I ^a Divisione (ex C1)	2.00
Allenatore squadra giovanile società II ^a Divisione (ex C2)	1.50
Allenatore squadra giovanile società LND o SGS	1.00
Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile	1.00
Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile	0.50
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile	2.00
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile	0.50

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
 - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
 - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
 - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
 - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
 - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
 - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it

data _____ firma _____



1 luglio 2018

6 /CS/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D. alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 6

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2018/2019, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa



1 luglio 2018

**Ai Presidenti dei Comitati
alla Divisione Calcio a Cinque
al Dipartimento Interregionale
al Dipartimento Calcio Femminile
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 7

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione - esercizio del diritto di cronaca/stagione sportiva 2018/2019

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2018-2019, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

- a) Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al competente Comitato, Divisione o Dipartimento, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2018-2019.
- b) Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento allegato alla presente Circolare, unitamente a una copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritta per accettazione.
- c) L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. Il rilascio della necessaria autorizzazione è demandato alla competenza delle singole Società, le quali potranno negarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si attengono alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

d) Le Società potranno concedere in licenza alle Emittenti, esclusivamente a titolo oneroso e previa autorizzazione scritta del competente Comitato, Divisione o Dipartimento, i diritti di trasmissione delle intere partite dalle stesse organizzate, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere solo per trasmissioni in differita e nel rispetto degli accordi già stipulati dalla LND, anche per il tramite di LND Servizi S.r.l., e delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento. Restano escluse da tale previsione le partite afferenti ad attività di interesse nazionale (es. fase nazionale Coppa Italia Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, fasi nazionali e gare di finale Juniores, Spareggi Seconde Classificate di Eccellenza e gare di play off) e le gare tra Società provenienti da regioni diverse che partecipano a campionati nazionali, essendo tali diritti gestiti in via esclusiva dalla Lega per il tramite di LND Servizi S.r.l. Resta inteso che l'autorizzazione potrà essere concessa a condizione che i diritti dei quali si chiede la disponibilità non siano già stati concessi a terzi in via esclusiva da parte della Lega o suoi aventi causa e che l'esercizio degli stessi diritti non risulti in conflitto con le strategie commerciali della Lega e delle sue aventi causa.

e) I diritti di cui alla precedente lettera d) potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva, ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla Società. Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione o concessione a terzi.

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva».

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interesse del pubblico ad essere informato dell'andamento delle competizioni disputate nell'ambito della Lega stessa, e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle Società associate, ha predisposto il seguente

REGOLAMENTO

1) Con il presente Regolamento la Lega Nazionale Dilettanti intende disciplinare, per la stagione sportiva 2018/2019, l'esercizio da parte degli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, canali social, etc., di seguito "Emittenti") del diritto di cronaca sportiva con riferimento alle gare disputate dalle Società associate alla Lega stessa.

2) La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2018/2019, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascuna gara;

- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 3, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi, ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.**

4) Il nulla-osta per l'esercizio del diritto di cronaca e per la realizzazione del relativo materiale audio e/o video - entro i limiti di cui all'art. 2) - viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dal competente Comitato, Dipartimenti o Divisione a richiesta delle Emittenti che:

a) risultino autorizzate dalle competenti autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio dell'attività per la quale viene richiesto il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze);

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5, della Legge 3/2/1963, n. 69;

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963, n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento

d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;

e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

5) Il nulla-osta del Comitato, Dipartimento o Divisione competente viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto.

6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente deve inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione, alla quale deve essere allegata:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento, esaminate le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'Emittente il nulla-osta, a valere fino al termine della stagione sportiva.

7) La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:

a) non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;

b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione, del Comitato, del Dipartimento e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

8) Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno 4 giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le Società dovranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta o lo stesso sia stato revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le Società potranno, altresì, negare l'autorizzazione all'accesso allo stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

9) I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro sono tenuti a non consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

11) Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

12) Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente



1 luglio 2018

**Ai Presidenti dei Comitati
alla Divisione Calcio a Cinque
al Dipartimento Interregionale
al Dipartimento Calcio Femminile
Loro sedi**

CIRCOLARE N.8

Oggetto: Rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell'art. 9, della presente Circolare;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 8 del 5 luglio 2017.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla società calcistica ospitante (nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare) e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla società calcistica ospitante (nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare) e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente circolare.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente Circolare.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;

b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art.6, della presente Circolare.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2018/2019.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti dai rispettivi direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2018/2019; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2018/2019; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la società calcistica ospitante;

a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle società calcistiche ospitanti nel rispetto dell'art. 8 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;

a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di Accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3, della presente circolare;

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente circolare le società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1 bis del C.G.S.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62

Il Commissario Straordinario

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 2, 3 e 4 delle N.O.I.F;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 2, 3 e 4 delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Parte I I SOGGETTI	
TITOLO I – LA F.I.G.C.	TITOLO I – LA F.I.G.C.
<p style="text-align: center;">Art. 2 Le Assemblee Federali</p> <p>1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.</p> <p>2. I criteri di rappresentanza delle società aventi diritto a partecipare alle Assemblee Federali sono fissati dall'art. 14, comma 6, dello Statuto. La rappresentanza deve essere conferita con delega, sottoscritta dal legale rappresentante della società o da colui che ne fa le veci, contenente l'indicazione del nome, cognome e qualifica sociale del delegato. Può essere indicato anche un delegato supplente, il quale, previa dichiarazione alla Commissione per la verifica dei poteri, può sostituire ad ogni effetto e in ogni momento il delegato effettivo che non abbia potuto partecipare o che debba assentarsi, anche temporaneamente.</p> <p>3. Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le votazioni si svolgono per alzata di mano o per divisione. Le votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto sono ammesse se le relative richieste sono sostenute da almeno un terzo dei delegati di società di ciascuna Lega presenti in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono aver luogo a scrutinio segreto.</p> <p>4. I verbali delle Assemblee Federali, firmati dal</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Le Assemblee Federali</p> <p>1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.</p> <p>2. I criteri di composizione ed elezione delle Assemblee Federali sono stabiliti dall'art. 20 dello Statuto Federale.</p> <p>3. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Corte Federale di Appello, costituita in apposito collegio di garanzia elettorale.</p> <p>4. Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le votazioni si svolgono con le modalità fissate da apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio Federale.</p> <p>5. I verbali delle Assemblee Federali, firmati dal</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Presidente e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle stesse.</p> <p>5. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni ivi adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno successivo alla data in cui le Assemblee si sono tenute da parte delle società che sono state presenti, purché le stesse abbiano proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori. Le società che dimostrino di non aver potuto partecipare alle Assemblee possono proporre reclamo entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione in comunicato ufficiale delle deliberazioni ivi adottate. Il diritto di ricorrere avverso la validità di decisioni adottate nelle Assemblee Federali compete al Presidente della F.I.G.C. entro il quinto giorno successivo a quello del deposito dei verbali.</p>	<p>Presidente e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle stesse.</p> <p>6. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni ivi adottate può essere proposto reclamo al Tribunale Federale a livello nazionale - sezione disciplinare entro il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Assemblee si sono tenute da parte degli aventi diritto che sono stati presenti, purché gli stessi abbiano proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori. Gli aventi diritto che dimostrino di non aver potuto partecipare alle Assemblee possono proporre reclamo entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in comunicato ufficiale delle deliberazioni ivi adottate. Il diritto di ricorrere avverso la validità di decisioni adottate nelle Assemblee Federali compete al Presidente della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo a quello del deposito dei verbali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 Elezione del Presidente e del Vice-Presidente della F.I.G.C.</p> <p>1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea della FIGC.</p> <p>2. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.</p> <p>3. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti della F.I.G.C.</p> <p>1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea della FIGC.</p> <p>2. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica. La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.</p> <p>3. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello Statuto Federale.</p> <p>4. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 11, dello Statuto Federale. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.</p> <p>5. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente è confermato qualora venga eletto al primo scrutinio ai sensi del precedente comma 3. Il Presidente uscente, nel caso in cui non raggiunga, in prima votazione, la maggioranza di cui al comma 3, potrà partecipare alla seconda votazione a condizione che nella prima votazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai delegati componenti l'Assemblea, e abbiano partecipato almeno altri due candidati. In tal caso si procede al ballottaggio tra il Presidente uscente e l'altro candidato che abbia riportato tra gli altri la più elevata somma percentuale di voti validamente espressi dai componenti l'Assemblea. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi dai delegati componenti l'Assemblea. In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, il Presidente uscente non potrà concorrere alla successiva votazione che si effettuerà secondo quanto previsto dal comma 3.</p>	<p>espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato.</p> <p>4. Il Presidente resta in carica per un quadriennio, può essere riconfermato e non può svolgere più di tre mandati.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Il Presidente uscente, ove non eletto, non potrà ricandidarsi nell'Assemblea successiva.</p> <p>6. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto federale.</p> <p>7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice Presidenti. I Consiglieri federali interessati presentano in tale sede, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la loro candidatura a Vice Presidente Federale. Ciascun Consigliere federale può esprimere al massimo due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto. Il Vice Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice Presidente vicario. Eletto il Vice Presidente Vicario, qualora tra gli altri candidati vi sia parità di voti, si procede al massimo a cinque ulteriori votazioni, fino a quando non viene eletto l'altro Vice Presidente. In questa fase ciascun Consigliere federale può esprimere una sola preferenza. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente. In caso di ulteriore parità, dopo cinque votazioni, assume tale carica il più anziano di età.</p> <p>8. In caso di dimissioni o decadenza dei due Vicepresidenti o di un Vice Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 7, con il sistema della doppia preferenza se le cariche da sostituire sono due e della preferenza unica se la carica da sostituire è singola.</p>	<p>5. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto federale.</p> <p>6. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice Presidenti. I Consiglieri federali interessati presentano in tale sede, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la loro candidatura a Vice Presidente Federale. Ciascun Consigliere federale può esprimere al massimo due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto. Il Vice Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice Presidente vicario. Eletto il Vice Presidente Vicario, qualora tra gli altri candidati vi sia parità di voti, si procede al massimo a cinque ulteriori votazioni, fino a quando non viene eletto l'altro Vice Presidente. In questa fase ciascun Consigliere federale può esprimere una sola preferenza. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente. In caso di ulteriore parità, dopo cinque votazioni, assume tale carica il più anziano di età.</p> <p>7. In caso di dimissioni o decadenza dei due Vicepresidenti o di un Vice Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 6, con il sistema della doppia preferenza se le cariche da sostituire sono due e della preferenza unica se la carica da sostituire è singola.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 4 Elezione dei Consiglieri Federali</p> <p>1. L'Assemblea Federale, per la elezione dei dodici Consiglieri Federali (tre della Lega Nazionale Professionisti, tre della Lega Professionisti Serie C e sei della Lega Nazionale Dilettanti), vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale, per il tramite dei Consigli Direttivi delle Leghe, almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata.</p> <p>2. Per la Lega Nazionale Professionisti e per la Lega Professionisti Serie C, le rispettive Assemblee propongono i candidati che conseguano almeno il quaranta per cento dei voti espressi. In caso di mancato conseguimento del quorum richiesto da parte di almeno tre candidati, si procede a nuova votazione per l'integrazione di tale numero minimo e risultano designati coloro che conseguono il maggior numero di voti. Per la Lega Nazionale Dilettanti le Assemblee delle Divisioni Interregionale, Calcio Femminile, Calcio a Cinque e dei Comitati Regionali della stessa propongono ciascuna due candidature.</p> <p>3. Ai fini dell'art. 20, comma 1, dello Statuto, le tre Leghe eleggono i rispettivi Presidenti secondo le norme del loro ordinamento interno, approvate dal Consiglio Federale, sulla base dei principi di rappresentatività e democraticità del procedimento elettorale. Alla nomina di un Vice-Presidente della Lega Nazionale Dilettanti alla carica di Consigliere Federale provvede il Consiglio Direttivo della stessa Lega.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Composizione del Consiglio Federale ed elezione dei Consiglieri Federali</p> <p>1. Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, dal Presidente Federale, nonché da diciannove componenti eletti in numero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il relativo Presidente; b) sette dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. <p>2. L'elezione dei Consiglieri Federali da parte delle Leghe nonché da parte degli Atleti e dei Tecnici, avviene, prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva con esito da comunicare non oltre il settimo giorno anteriore a tale data, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, ai sensi dell'art. 26, comma 4 dello Statuto.</p> <p>3. Non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell'organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati. Ciascuna componente promuove inoltre, anche in sede di elezione dei consiglieri federali, le pari opportunità tra donne e uomini. La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai Consiglieri federali designati da ciascuna componente, è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.</p> <p>4. In conformità all'art. 26 dello Statuto Federale, sono membri di diritto: il Presidente dell'A.I.A., con diritto di voto; e, senza diritto di voto, i membri italiani del Comitato Esecutivo della FIFA e dell'UEFA.</p>